

**Credito
Artigiano**



Statuto



CREDITO ARTIGIANO Società per Azioni
Sede in Milano - piazza San Fedele n. 4
Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese n. 00774500151
Albo delle Banche n. 4440
Società del Gruppo Bancario Credito Valtellinese
(Albo dei gruppi bancari n. 5216.7)
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Credito Valtellinese S.c.

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 25 novembre 2011.

Modificato dalle Assemblee straordinarie del 9 giugno 1947, 6 marzo 1948, 24 agosto 1948, 4 marzo 1950, 14 maggio 1952, 6 aprile 1957, 19 aprile 1958, 21 marzo 1959, 9 aprile 1960, 16 novembre 1960, 16 gennaio 1965, 24 febbraio 1968, 22 settembre 1971, 23 settembre 1972, 28 dicembre 1973, 27 novembre 1974, 6 luglio 1976, 21 aprile 1977, 26 aprile 1978, 26 aprile 1982, 16 gennaio 1988, 27 luglio 1988, 27 marzo 1990, 21 febbraio 1995, 24 ottobre 1995, 26 marzo 1996, 23 aprile 1996, 31 marzo 1998, 23 febbraio 1999, 28 maggio 1999, 5 aprile 2004, 28 giugno 2007, 20 dicembre 2007, 15 aprile 2009, 14 aprile 2011, 6 settembre 2011

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

1. E' costituita una Società per Azioni con la denominazione di: "CREDITO ARTIGIANO - Società per Azioni".
2. La Società fa parte del Gruppo bancario Credito Valtellinese.
3. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Banca capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni.

Articolo 2

1. La Società ha sede in Milano, Piazza San Fedele 4.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione essa può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali e rappresentanze, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 4

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni occorrenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Articolo 5

1. Il patrimonio sociale è costituito:
 - 1) dal capitale sociale;
 - 2) dalla riserva legale;
 - 3) da ogni altra riserva.
2. Nell'ambito del patrimonio sociale può essere costituito con apposita deliberazione un patrimonio autonomo ai sensi del D. Lgs. 21.4.1993 n. 124, e successive integrazioni o modificazioni, nonché dell'Articolo 2117 del Codice Civile.

Articolo 6

1. Il capitale sociale è di euro 429.184.552,50 diviso in numero di 390.167.775 azioni da 1,10 euro cadauna.

2. Esso può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.
3. Le azioni sono nominative e sono indivisibili. Si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 7

1. La qualità di socio importa l'adesione all'atto costitutivo, allo Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea anche anteriori all'acquisto di tale qualità.
2. Il domicilio di ogni socio, per quanto riguarda i suoi rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.
3. Il diritto di recesso è esercitabile dai soci solo nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nel caso di proroga della durata della Società e di modifica e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Articolo 8

1. L'Assemblea regolarmente convocata rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
2. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico Regolamento d'Assemblea approvato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 9

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla vigente normativa.

2. L'Assemblea potrà essere altresì convocata su richiesta del Collegio Sindacale, ai sensi dell'Articolo 151, secondo comma, del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58.

3. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea senza ritardo quando ne abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

4. I soci che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge.

5. Le richieste di cui ai precedenti commi tre e quattro devono essere accompagnate dalle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti il possesso azionario dei soci richiedenti, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 10

1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
2. È legittimato a intervenire e votare il soggetto per il quale la Società abbia ricevuto, entro il termine stabilito dalla normativa, una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Articolo 11

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.
2. I soggetti legittimati all'intervento e al voto possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta nel rispetto della normativa vigente.
3. La delega può essere conferita anche in via elettronica con le modalità eventualmente stabilite da apposito regolamento, ai sensi di legge. In tal caso la delega può essere notificata alla Società mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero con le ulteriori modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 12

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario scelto dall'Assemblea, anche tra non soci, o da un Notaio, a norma di legge, e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente può designare due scrutatori scelti tra i presenti.
3. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea. Il Presidente dirige e regola la discussione, stabilisce le modalità delle votazioni, anche con il ricorso a mezzi elettronici, e proclama i risultati delle stesse.
4. Non esaurendosi la trattazione dell'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata mediante deliberazione adottata a maggioranza senza necessità di ulteriore pubblicazione.

Articolo 13

1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è costituita e delibera validamente secondo le norme di legge.
2. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'Assemblea ordinaria assume le seguenti determinazioni:

- approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- autorizza il compimento di operazioni con parti correlate eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.

Articolo 14

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.
2. Le copie e gli estratti di questi verbali, che debbano essere prodotti in giudizio o altrove, saranno dichiarati conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea ed è composto da non meno di nove e non più di quindici membri secondo le determinazioni dell'Assemblea stessa.
2. Esso nomina tra i propri membri un Presidente e un Vice Presidente.
3. Il Consiglio nomina un Segretario, che può essere scelto al proprio interno o tra persone esterne fornite di adeguata preparazione ed esperienza.
4. Verificandosi l'assenza o l'impedimento del Presidente, egli viene sostituito dal Vice Presidente; mancando il Presidente e il Vice Presidente, ne assume le funzioni il Consigliere più anziano d'età o quello che fosse a ciò delegato dal Consiglio.

Articolo 16

1. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. I Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica. Almeno due di essi devono possedere anche i requisiti di

indipendenza stabiliti per i sindaci dall'Articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa comunque applicabile.

3. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo da parte degli amministratori in altre società.

4. Almeno due Consiglieri di Amministrazione devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia.

5. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del loro incarico, sono riconosciuti compensi per la carica e gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari, stabiliti con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

6. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà accordare compensi aggiuntivi agli Amministratori che ricoprono cariche particolari in conformità dello Statuto, comprese quelle di membro dei Comitati Consiliari.

Articolo 17

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

2. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'Articolo 148, comma terzo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa comunque applicabile; detti candidati devono essere qualificati come tali.

3. Le liste devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e secondo le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

4. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente alla data in cui la lista viene depositata presso la Società almeno il 2% del capitale sociale, ovvero la minore percentuale stabilita dalla disciplina vigente.

5. Unitamente a ciascuna lista (corredata delle firme dei Soci presentatori) ed entro il termine di deposito della stessa devono essere depositati presso la sede sociale a pena di ineleggibilità:

- le informazioni relative ai Soci che le hanno presentate, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;

- il curriculum professionale di ogni candidato;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore, dichiarano la loro idoneità ad essere qualificati indipendenti ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate adottato dalla Società, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'Articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

6. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste. Ogni candidato a sua volta deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. Ogni Socio non può votare più di una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

7. Nell'avviso con il quale si convoca l'Assemblea per la nomina dell'organo amministrativo, sono menzionate le modalità e i tempi prescritti per la formazione e la presentazione delle liste.

8. Le liste non presentate nei termini e con le modalità prescritte dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.

9. All'elezione alla carica di Amministratore e in presenza di più liste che abbiano ottenuto almeno una percentuale di voti pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle liste, si procede come segue:

- risultano eletti alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione tutti i nominativi contenuti nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, con esclusione dell'ultimo nominativo elencato nella lista;

- risulta altresì eletto alla carica di Amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista che, fra le restanti liste, abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata, anche indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

10. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento del deposito della lista presso la Società, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.

11. Nel caso in cui una sola lista abbia raggiunto la richiamata percentuale, oppure nel caso in cui sia stata depositata o ammessa una sola lista, da essa verranno tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

12. Nel caso in cui nessuna lista abbia raggiunto la percentuale di cui al comma 9, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione verranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

13. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri Soci almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente quinto comma.

Articolo 18

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'Articolo 2386 Codice Civile e alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista, così come di seguito precisato:

a) se l'Amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo tratto dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, purché sia tuttora eleggibile e disposto

ad accettare la carica, e l'Assemblea successiva delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;

b) ove sia cessato un Amministratore indipendente ex Articolo 147 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il Consiglio effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo degli Amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore indipendente venuto a cessare, e l'Assemblea successiva delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;

c) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero le modalità di sostituzione non consentano il rispetto della presenza nel Consiglio di almeno due amministratori indipendenti ex Articolo 147 ter, ovvero nel caso in cui a suo tempo non siano state presentate liste, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato ai precedenti punti a) e b), così come provvede la successiva Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal precedente Articolo 17, ultimo comma.

2. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.

Articolo 19

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, di regola una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che se ne manifesti la

necessità o ne sia fatta domanda da almeno due suoi membri e negli altri casi previsti dalla legge.

2. La convocazione sarà effettuata dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta con mezzi che garantiscono l'avvenuto ricevimento, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione sarà fatta con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente almeno un giorno prima della seduta.

3. Le riunioni possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Articolo 20

1. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In loro mancanza presiederà la seduta il Consigliere più anziano di carica e nel caso di pari anzianità, il Consigliere più anziano per età.

2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

4. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.
5. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna seduta, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.
6. Le copie e gli estratti di questi verbali, che debbano essere prodotti in giudizio o altrove, saranno dichiarati conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, tranne quelli che per legge o per Statuto spettano all'Assemblea dei soci.
2. Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo o anche mediante comunicazione diretta, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.
3. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni 90 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

4. Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- gli indirizzi generali di gestione, le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari e l'assetto generale dell'organizzazione della Banca;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri Dirigenti;
- la costituzione di comitati interni o di commissioni;
- la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede, e di giudizi arbitrali, fatte salve le azioni concernenti il recupero dei crediti, le rinunce e le transazioni e comunque le azioni promosse in via d'urgenza dal Presidente;

- la costituzione di un patrimonio di destinazione ai sensi del D. Lgs. 21.4.1993 n. 124 e successive integrazioni e modificazioni, nonché l'autorizzazione, stipula o ratifica di ogni atto preliminare, inerente o strumentale;
- l'adozione e la modifica delle procedure volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile;
- le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza come individuate dalle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.

5. E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative nonché le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ..

6. Il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare propri poteri e attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o, in alternativa, a un Amministratore Delegato.

7. Il Consiglio può inoltre attribuire ad uno o più dei suoi membri poteri per il compimento di determinate categorie di atti o di singoli negozi.

8. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati — oltreché al Comitato Esecutivo o all'Amministratore Delegato — al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi — singolarmente

o riuniti in Comitati — nonché ad altri dipendenti della Società o di Società del Gruppo Credito Valtellinese entro determinati limiti di importo, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

9. Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere singolarmente portate a conoscenza del Comitato Esecutivo e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, al quale il Comitato deve inoltre riferire sulle singole decisioni da esso assunte.

10. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti o negozi.

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 22

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo che dura in carica un anno ed è costituito da tre a cinque membri.

2. Il Consiglio di Amministrazione ne determina le facoltà e le attribuzioni.

3. Del Comitato fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, e il Vice Presidente.

4. Segretario del Comitato Esecutivo è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Comitato Esecutivo si riunisce secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, di regola almeno una volta ogni due mesi, con le stesse modalità di convocazione previste per il Consiglio di Amministrazione.
6. Il Comitato Esecutivo potrà essere altresì convocato su richiesta del Collegio Sindacale, ai sensi dell'Articolo 151, secondo comma, del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58.
7. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti la proposta si intende respinta.
8. Le riunioni possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.
9. Delle delibere del Comitato viene redatto verbale firmato da chi presiede e dal Segretario.
10. Le copie e gli estratti di questi verbali, che debbano essere prodotti in giudizio o altrove, saranno dichiarati conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 23

1. La Direzione Generale ha la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione. Di norma essa è composta dal Direttore Generale, coadiuvato, se nominati, da un Condirettore Generale e da uno o più Vice Direttori Generali.
2. Non è consentita la contemporanea presenza di un Amministratore Delegato e di un Direttore Generale.
3. La Direzione Generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni ed alle direttive degli organi amministrativi. Ad essa sono affidate l'organizzazione, la conduzione e la gestione ordinaria della Banca.
4. Il Direttore Generale è il vertice della struttura interna ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dal Consiglio d'Amministrazione. Egli partecipa con funzione consultiva e propositiva alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale le sue funzioni sono attribuite al Condirettore Generale se nominato e, in caso di assenza o impedimento anche di questo, ad altro membro della Direzione Generale o Dirigente all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 24

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge, nonché quelli stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva delibera.

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve avere maturato un'esperienza professionale direttiva nei settori della contabilità e amministrazione per almeno cinque anni nell'ambito della Società o del Gruppo di appartenenza della stessa, oppure nell'ambito di altre Società quotate, o di Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che operano nel settore bancario, finanziario, assicurativo oppure in società di revisione.

AMMINISTRAZIONE - SEDI E DIPENDENZE

Articolo 25

1. Le Dipendenze dipendono dalla Direzione Generale.

2. Esse funzionano secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione che determina la facoltà di firma del personale ad esse addetto.

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Articolo 26

1. Al Presidente e al Vice Presidente e, ove nominato, all'Amministratore Delegato, quest'ultimo nei limiti dei poteri conferitigli, spetta disgiuntamente la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.
2. Il Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, può promuovere, nei casi di urgenza, qualsiasi azione giudiziaria o amministrativa, in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede, giudizio arbitrale, e compiere ogni atto giudiziario, compresa la nomina di avvocati, procuratori ed il rilascio di procure e deleghe.
3. Le decisioni assunte in materia dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione nella sua prima riunione successiva.
4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Articolo 27

1. Nei casi di assoluta urgenza il Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, su proposta del Direttore Generale o dell'Amministratore Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi materia od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con

l'obbligo di portare a conoscenza del Consiglio nella sua prima adunanza le decisioni assunte.

2. Fermo quanto precede, in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate possono essere concluse anche in deroga alle specifiche previsioni delle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.

3. Le operazioni con parti correlate concluse in virtù del comma due che precede sono successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile. Il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni dell'urgenza.

Articolo 28

1. La firma sociale può essere altresì attribuita dal Consiglio di Amministrazione ad Amministratori, al Direttore Generale, a Dirigenti, Quadri Direttivi e dipendenti della Società o di Società del Gruppo Credito Valtellinese, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

2. Il Consiglio di Amministrazione o il Presidente possono delegare di volta in volta la facoltà di rappresentare la Società di fronte ai terzi e in giudizio ad altri Amministratori o al Direttore Generale, determinandone i limiti e le modalità.

3. Il Consiglio può inoltre conferire mandati o procure anche a persone estranee alla Società per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica.

3. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; esso adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge. I membri del Collegio Sindacale partecipano alle Assemblee, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo ed eventualmente di altri Comitati Consiliari.

4. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.

5. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai Sindaci i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali stabiliti con Regolamento della Consob.

6. I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire - presso altre società del Gruppo Credito Valtellinese nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia - cariche in organi diversi da quelli di controllo.

7. Il Collegio Sindacale si riunisce ogniqualvolta occorra e, ordinariamente, almeno ogni 90 giorni. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale sono firmati da tutti gli intervenuti. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, in modo da attuare contestualità di esame e di decisione. In tal caso, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

8. L'emolumento spettante ad ogni Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria, la quale può fissare anche un gettone di presenza da riconoscere per la partecipazione alle sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari; ai Sindaci spetta, inoltre, il rimborso delle spese per l'adempimento del loro incarico.

Articolo 30

1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

2. Ciascuna lista deve contenere non più di cinque candidati e non meno di due, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

3. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente alla data in cui la lista viene depositata almeno il 2% del capitale sociale ovvero la minore percentuale stabilita dalla disciplina vigente.

4. Ciascun socio non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista. I Soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'Articolo 2359 Codice Civile oppure che partecipano ad un sindacato di voto potranno presentare o concorrere a presentare

una sola lista. Nel caso in cui un Socio violi questa disposizione, non si terrà conto della sua partecipazione, per nessuna delle liste da lui presentate, nel calcolo della quota minima del 2% di cui al comma tre.

5. Le liste — sottoscritte dal Socio o dai Soci che le presentano — devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e secondo le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

6. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.

7. Le liste non depositate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.

8. Ogni socio può votare una sola lista.

9. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente;

b) il terzo Sindaco effettivo e il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista che - fra le restanti liste - ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;

c) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta da Soci che rappresentino una percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci.

10. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista di minoranza che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero dei voti.

11. Qualora sia stata presentata una sola lista - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie - l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi due; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto di detta lista.

12. Qualora non sia depositata o ammessa alcuna lista - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie - il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri Soci almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente sesto comma.

Articolo 31

1. Nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Sindaco effettivo subentrano, fino all'Assemblea successiva, i supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati.

2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta dal primo membro effettivo o, in mancanza e fino all'Assemblea successiva, dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.

3. Nelle Assemblee che devono provvedere alle nomine dei Sindaci effettivi o supplenti necessarie per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito dalla cessazione dall'ufficio di singoli Sindaci, non si procede con il voto di lista, bensì nel seguente modo:

a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista unica presentata o dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, oppure da votazione

in assenza di liste, la nomina dei Sindaci da integrare avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo;

b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti da lista di minoranza, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile e seguendo l'ordine progressivo tra i candidati che erano stati indicati nella lista di cui facevano parte i Sindaci da sostituire, oppure in mancanza tra i candidati che erano stati indicati in altra lista di minoranza risultata seconda, purché questi abbiano confermato almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura e depositato la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco, unitamente al proprio curriculum professionale; in tal caso la votazione avviene con l'astensione degli azionisti appartenenti al gruppo in possesso della maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea, nonché degli azionisti partecipanti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni che attribuiscono la maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili in Assemblea;

c) ove non sia possibile procedere come indicato al punto precedente, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo, oltre che nel rispetto dei principi delle norme regolamentari della Consob.

BILANCIO – UTILI

Articolo 32

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio, osservate le norme di legge.

Articolo 33

1. Gli utili netti, dedotta la quota per la riserva legale e la quota eventualmente non disponibile in ossequio a norme di legge, saranno destinati secondo le decisioni dell'Assemblea all'assegnazione del dividendo ai Soci in ragione delle azioni possedute.
2. La parte residua dell'utile potrà essere destinata all'eventuale costituzione o incremento della riserva straordinaria o di altre riserve comunque denominate, ovvero al fondo di beneficenza e assistenza.

Articolo 34

1. I dividendi non riscossi entro 5 anni sono prescritti. Essi sono devoluti a favore della Società, con imputazione a riserva.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 35

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale iscritti nell'apposito registro ai sensi della normativa vigente.
2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale per la durata prevista dalla disciplina applicabile e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ – LIQUIDAZIONE

Articolo 36

1. Nel caso di scioglimento anticipato della Società e di liquidazione l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e l'emolumento.